

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

Atto N. 27 del 04-12-2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) TRIENNIO 2019/2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare convocata nei modi e termini di legge, si è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.

Assume la presidenza Dott. Rolando Pecora
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giorgio Foglia

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri
Sandro Provenziani
Simone Gambini
Bruno Trana'

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti

Pecora Rolando	P	Sindaco	Castellani Andrea	P	Consigliere
Elisei Giordano	P	Consigliere	Paoltroni Gino	P	Consigliere
Mogliani Orietta	P	Consigliere	Provenziani Sandro	P	Consigliere
Gambini Simone	P	Consigliere	Girotti Massimo	P	Consigliere
Forti Ilenia	P	Consigliere	Ripani Giuseppe	P	Consigliere
Eusepi Arianna	P	Consigliere	Trana' Bruno	P	Consigliere
Carpinetti Michele	A	Consigliere			

Consiglieri Presenti n. 12.

Consiglieri Assenti n. 1.

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.

Si dà inoltre atto che

- ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale

La discussione di cui al presente punto è integralmente riportata nel precedente atto n. 24 del 04/12/2018 della presente seduta del Consiglio Comunale a seguito della unificazione della illustrazione e discussione dei punti:

- n. 2 "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021.";
- n. 3 "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI DI IMPOSTA) I.M.U. PER IL TRIENNIO 2019/2021.";
- n. 4 "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TRIENNIO 2019/2021.";
- n. 5 "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) TRIENNIO 2019/2021.";
- n. 6 "VERIFICA DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER CIASCUN TIPO DI AREA O DI FABBRICATO. TRIENNIO 2019/2021.";
- n. 7 "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019-2021 – APPROVAZIONE";
- n. 8 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART.151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.DLGS. N. 118/2011) E APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021.";

dell'O.d.g., come proposto dal Sindaco ed approvato dal Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio n. 25 del 26-11-2018 di seguito riportato:

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 185.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del

consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

- l'articolo 10 del DDL di bilancio 2017 (AC 4127-bis, presentato il 29 ottobre e in corso di approvazione) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 09/09/2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 04/03/2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stato deciso:

Tipologia immobile	Aliquota
Aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze, solo per la tipologia A/1, A/8 e A/9 (le cui rendite cumulate siano inferiore o	2,5 per mille

uguale a € 700,00)	
Abitazioni principali e relative pertinenze solo per la tipologia A/1, A/8 e A/9 (le cui rendite cumulate siano superiori a € 700,00)	3,0 per mille
Fabbricati c.d. "beni merce" di cui all'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 e smi	0,0 per mille
Altri fabbricati	0,0 per mille
Aree fabbricabili	0,0 per mille
Aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,0 per mille

E di applicare le seguenti riduzioni TASI:

- 1) riduzione dall'imposta dovuta dal possessore per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con rendita cumulata inferiore a complessivi € 350,00, di complessivi euro 150,00;
- 2) ulteriori riduzioni (fra loro cumulabili), per i possessori soggetti passivi, di 30,00 euro in caso di:
 - a. nuclei familiari con n. 2 o più figli di età non superiore a 26 anni (purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
 - b. nuclei familiari con almeno n. 1 figlio di età non superiore a 3 anni (purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
 - c. nuclei familiari composti da soli ultrasettantenni (purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42, e successivamente esteso a tutto il 2018, ad opera dell'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) stabilendo che:

“Anche per il 2018 viene confermato del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione); i Comune possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017”.

All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle seguenti “, 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli

articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote”;

- b) al comma 28 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per il triennio 2019/2021, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Tipologia immobile	Aliquota
Aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze, solo per la tipologia A/1, A/8 e A/9 (le cui rendite cumulate siano inferiore o uguale a € 700,00)	2,5 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze solo per la tipologia A/1, A/8 e A/9 (le cui rendite cumulate siano superiori a € 700,00)	3,0 per mille
Fabbricati c.d. "beni merce" di cui all'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 e smi	0,0 per mille
Altri fabbricati	0,0 per mille
Aree fabbricabili	0,0 per mille
Aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,0 per mille

E di applicare le seguenti riduzioni TASI:

- 1) riduzione dall'imposta dovuta dal possessore per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con rendita cumulata inferiore a complessivi € 350,00, di complessivi euro 150,00;
- 2) ulteriori riduzioni (fra loro cumulabili), per i possessori soggetti passivi, di 30,00 euro in caso di:
 - a) nuclei familiari con n. 2 o più figli di età non superiore a 26 anni (purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);

- b) nuclei familiari con almeno n. 1 figlio di età non superiore a 3 anni (purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
- c) nuclei familiari composti da soli ultrasessantenni (purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza:

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 25/10/2018 di approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per il triennio 2019/2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per il triennio 2019/2021:

Tipologia immobile	Aliquota
Aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze, solo per la tipologia A/1, A/8 e A/9 (le cui rendite cumulate siano inferiore o uguale a € 700,00)	2,5 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze solo per la tipologia A/1, A/8 e A/9 (le cui rendite cumulate siano superiori a € 700,00)	3,0 per mille
Fabbricati c.d. "beni merce" di cui all'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 e smi	0,0 per mille
Altri fabbricati	0,0 per mille
Aree fabbricabili	0,0 per mille
Aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,0 per mille

E di applicare le seguenti riduzioni TASI:

- riduzione dall'imposta dovuta dal possessore per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con rendita cumulata inferiore a complessivi € 350,00, di complessivi euro 150,00;
- ulteriori riduzioni (fra loro cumulabili), per i possessori soggetti passivi, di 30,00 euro in caso di:
 - a) nuclei familiari con n. 2 o più figli di età non superiore a 26 anni (purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
 - b) nuclei familiari con almeno n. 1 figlio di età non superiore a 3 anni (purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);
 - c) nuclei familiari composti da soli ultrasettantenni (purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale);

2) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi

dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013:

- 3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO degli interventi contenuti nel precedente atto, n. 24 del 04/12/2018;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 12

Voti Favorevoli: n. 9 (Pecora, Castellani, Elisei, Paoltroni, Mogliani, Provenziani,
Gambini, Girotti, Forti)

Voti Contrari: n. 3 (Ripani, Eusepi, Tranà)

Astenuti: n. -

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio, per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 12

Voti Favorevoli: n. 9 (Pecora, Castellani, Elisei, Paoltroni, Mogliani, Provenziani,
Gambini, Girotti, Forti)

Voti Contrari: n. -

Astenuti: n. 3 (Ripani, Eusepi, Tranà)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/00, per le ragioni contenute nelle proposte.

FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 25 del 26-11-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) TRIENNIO
2019/2021.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 26-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Giannini Alessandra

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Montelupone, li: 26-11-2018

Il Responsabile Area Contabile
F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

Letto e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. Rolando Pecora

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Foglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 12-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00)

Lì 12-12-2018

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG
F.to Dott. Giorgio Foglia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il presente atto è divenuto esecutivo il 04-12-2018
(X) Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Lì 12-12-2018

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG
F.to Dott. Giorgio Foglia

E' copia conforme all'originale
Lì 22-12-2018

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG
Dott. Giorgio Foglia



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALITÀ DI ROCCAFORTE DEL GRECO - CALABRIA' around the perimeter and a central emblem.